

- Green pass per formazione CQC e ADR
- CQC e ADR: corsi interrotti per Covid
- L'insicurezza che sospende l'attività
- Rifiuti fognari: modello unico di trasporto
- Come cambia la responsabilità vettoriale
- Dogane, al via lo Sportello Unico
- Nuovi obblighi sulla licenza comunitaria
- Albo gestori ambientali: proroga iscrizione



## GREEN PASS PER FORMAZIONE CQC E ADR

MIMS. Circolare 11.01.2022

Con questa circolare, il MIMS ha fornito chiarimenti sull'obbligo di green pass "base" e "rafforzato" per i corsi di formazione privati svolti in presenza, come previsto da apposita norma di legge (legge di conversione n.87/2021), che prevede l'obbligo di possedere almeno il green pass "base" per l'accesso, in zona bianca, a tali attività formative.

Il MIMS ha precisato che l'obbligo si applica alla frequenza dei corsi CQC (qualificazione iniziale e formazione periodica), dei corsi per il recupero dei punti sulla patente o sui certificati di abilitazione

professionale di tipo KA, KB e CQC e dei corsi per il conseguimento l'aggiornamento del CFP ADR.

In base alla tabella del Governo aggiornata periodicamente ([www.governo.it](http://www.governo.it) in Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite), il green pass "base" è sufficiente per l'accesso ai corsi anche in zona gialla, mentre è richiesto il green pass "rafforzato" in zona arancione che vien rilasciato a seguito di vaccinazione e/o guarigione.



## CQC E ADR: CORSI INTERROTTI PER COVID

MIMS. Circolare 11.01.2022

Con questa circolare, il MIMS ha dato indicazioni sui casi di interruzione della frequenza delle ore richieste per la qualificazione CQC iniziale e periodica, a causa di contagio Covid. In particolare, richiamando anche due precedenti circolari ministeriali del 14 ottobre 2020 e 30 marzo 2021, la nota chiarisce che le « Linee guida per il contenimento del contagio da Covid nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole » dell'ottobre 2020, sono da ritenersi ancora vigenti e aggiunge le seguenti precisazioni:

- nei corsi CQC e ADR, la frequenza da remoto del corso di

formazione periodica è possibile per un numero massimo di 10 ore del programma;

- le assenze dei partecipanti ai corsi CQC nelle autoscuole non incidono sull'esito del corso se la frequenza, interrotta a causa del Covid, riprenda entro e non oltre 6 mesi dalla prima assenza che deve essere autodichiarata con uno specifico modulo reso disponibile dal ministero. Le ore di lezione già frequentate del corso di formazione iniziale restano valide, mentre quelle del corso di formazione periodica mantengono validità soltanto rispetto ai moduli interamente conclusi.



## L'INSICUREZZA CHE SOSPENDE L'ATTIVITÀ

INL. Circolare n. 4 del 9.12.2021

Con questa circolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato indicazioni sulle modalità di applicazione del provvedimento di sospensione conseguente a violazioni in materia di salute e sicurezza (disposizioni contenute nell'allegato I del decreto legislativo 81/2008, così come modificato dalla legge 17 dicembre 2021, N. 215, di conversione del decreto legge 146/2021).

L'INL, per ciascuna violazione in materia, ha indicato le ipotesi che comportano il provvedimento di sospensione. Vediamole in dettaglio.


**1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.** La circolare precisa che il provvedimento di sospensione va adottato solamente nei casi di assenza del documento di valutazione dei rischi, non anche in presenza di un qualsiasi DVR anche se deficitario nel contenuto. Nell'ipotesi di mancata esibizione del DVR, se lo stesso è tenuto in luogo diverso da quello oggetto d'ispezione, si precisa:

- Il documento dev'essere conservato presso l'unità produttiva cui si riferisce la valutazione. La violazione dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria;

La documentazione in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere conservata su unico supporto cartaceo o informatico. In caso di mancato reperimento del DVR presso l'unità produttiva ispezionata, la circolare evidenzia l'opportunità di differire la decorrenza del provvedimento di sospensione alle ore 12.00 del giorno seguente, per consentire l'eventuale esibizione del DVR a sanatoria della contestata violazione, come ammesso dalla legge, ma in ogni caso il documento dovrà riportare una data certa anteriore all'emissione del provvedimento di sospensione.

- La violazione dell'obbligo di elaborazione del DVR è soggetta a prescrizione se prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda.
- La mancata elaborazione del DVR comporta infatti la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per cui è applicabile la prescrizione in sede di accesso ispettivo. Tale prescrizione si interrompe solo con l'esibizione del DVR avente data certa successiva all'ispezione.

## ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



## PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1263	1283	1264	1281	1270	1291

**2. Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione.**

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, rileva solo la mancata elaborazione del documento, restando escluso ogni altro profilo in ordine alla sua adeguatezza.

A questa violazione si applica la prescrizione obbligatoria (ai sensi del Dlgs 758/1994) e la revoca della sospensione/ della prescrizione a condizione che venga esibito il Piano di emergenza ed evacuazione.

**3. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile.**

La sospensione può essere adottata nei soli casi in cui manchino sia la nomina del RSPP sia la costituzione del servizio di prevenzione e protezione. Provvedimento analogo viene adottato nei casi in cui il datore di lavoro non abbia assunto personalmente lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dandone preventiva informazione al RLS. Per revocare un provvedimento di sospensione è necessario esibire la documentazione inerente alla nomina del RSPP ed alla costituzione del servizio ovvero la comunicazione al RLS relativa allo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro.



## RIFIUTI FOGNARI: MODELLO UNICO DI TRASPORTO

**Albo gestori ambientali. Deliberazione n.14 del 21.12.2021**

Con questa Deliberazione, pubblicata sul sito istituzionale e in vigore dal prossimo 30 aprile, l'Albo dei gestori ambientali ha definito il modello di documento unico che va a sostituire il formulario di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, comprese le fosse settiche e i manufatti analoghi, ai sensi del Codice ambientale.

Gli elementi identificativi del trasporto rifiuti sono individuati nell'allegato "A" della Deliberazione ed essi devono essere resi secondo le indicazioni riportate nella descrizione tecnica contenuta nell'allegato "B". Tale modello è utilizzato come sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto finora operativo (ex art. 193 del D.Lgs. 152/2006), esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo eseguito nel rispetto delle condizioni oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione o l'iscrizione in procedura semplificata. Il modello suddetto è emesso dal soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, coincidente con il trasportatore che esegue il trasporto del rifiuto proveniente da tale

attività. Esso è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali, in formato conforme al modello (Allegato A), identificato da un numero univoco, stampato e compilato in duplice copia. Eseguito il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione, è consentito annotare un unico movimento di carico e scarico contestuale, con inserimento nella prima colonna del registro di carico e scarico del numero univoco, riportato sul documento unico ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un'unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, riportando sempre nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto.



## COME CAMBIA LA RESPONSABILITÀ VETTORIALE

**Modifiche al Codice Civile - Art. 30 bis della legge 29.12.2022, n. 233**

Con l'art. 30 della legge n. 233/2021 sono state introdotte importanti novità in materia di limiti alla responsabilità per perdita e avaria delle cose trasportate e del contratto di spedizione. Le passiamo sinteticamente in rassegna.

**Modifica dell'articolo 1696 del codice civile.** La nuova norma

ora estende a tutte le modalità di trasporto la limitazione al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate, portando il limite a livello nazionale ad 1 euro per ogni chilo di peso lordo di merce perduta o avariata e, a livello internazionale, tramite rinvio alla Convenzione CMR (8,33 DSP per ogni chilogrammo

### IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



di peso lordo). Ciò significa che lo stesso limite di risarcimento viene riconosciuto al vettore anche se si affida a un trasporto intermodale, e anche in tutti i casi in cui si renda impossibile valutare il momento specifico in cui è avvenuta la perdita o l'avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare, nei trasporti nazionali, 1 euro al chilo di merce, e, in quelli internazionali, i 3 euro al chilo.

**Modifiche degli articoli 1737, 1739 e 1741 del codice civile.** Nella nuova formulazione delle norme che si occupano del contratto di spedizione, lo spedizioniere non è più un mandatario senza rappresentanza del committente, ma può sottoscrivere contratti di trasporto non solo per conto del mandante, ma anche in suo nome e per suo conto (come già previsto negli elenchi autorizzati degli spedizionieri), ma finora non anche nel codice civile.

- **Unico contratto.** È previsto un unico contratto per coprire tutte le attività che interessano più vettori, disciplinate finora con distinti contratti.
- **Obblighi dello spedizioniere.** Cambiano gli obblighi dello spedizioniere, non più tenuto ad accreditare al committente, salvo diverso accordo, i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti. Il mandatario pertanto beneficia ora solo della retribuzione e dei compensi espressamente previsti, e non può più avvantaggiarsi di altri vantaggi economici come,

per esempio, quelli derivanti dalla differenza tra la spesa preventivata e il risparmio eventualmente ottenuto.

- **Responsabilità dello spedizioniere-vettore.** Lo spedizioniere-vettore è lo spedizioniere che si fa effettivamente carico dell'esecuzione del trasporto e che diversamente da quanto avveniva prima della modifica normativa - può ora beneficiare della limitazione della responsabilità per perdita o avaria delle cose trasportate, riservata finora al solo vettore.
- **Disciplina dei crediti privilegiati.** Si estende anche allo spedizioniere, la disciplina dei crediti privilegiati finora applicata al vettore, al mandatario, al depositario e al sequestratario. Pertanto, i crediti derivanti dal contratto di spedizione e quelli relativi alle spese d'imposta anticipate dallo spedizioniere, hanno privilegio sulle cose spedite fin quando queste restino nella disponibilità dello spedizioniere. Il privilegio è estensibile anche ai beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, quando tali trasporti o spedizioni siano effettuati come esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
- Se lo spedizioniere ha versato i diritti doganali per conto del mandante, anche questo credito gode del privilegio generale sui beni mobili del debitore (già riconosciuto allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, IVA e tributi degli enti locali).



## DOGANE, AL VIA LO SPORTELLO UNICO

DPR 29.12.2021, n. 235

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2021, n. 235, è entrato in vigore dal 15 gennaio scorso, il regolamento che introduce lo Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO). Vediamo i principali punti della nuova disciplina.

**Finalità.** Questo regolamento attua il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli relativi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale mediante la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori, per una sola volta e attraverso un'unica interfaccia.

Lo Sportello mira a una riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento, al miglioramento della qualità dei controlli e alla conseguente riduzione dei costi per le amministrazioni e le imprese. L'obiettivo dello Sportello SUDOCO è infatti quello di semplificare l'espletamento delle procedure doganali e rendere trasparente l'azione delle amministrazioni cooperanti.

**Agenzia e Portale.** L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è l'ente preposto al coordinamento dei procedimenti e dei controlli, tramite il Portale dello sportello unico doganale e dei controlli (Portale SUDOCO)

Il Portale fa da interfaccia unica per l'attivazione e la tracciabilità delle procedure doganali.

**Servizi.** I servizi messi a disposizione dal Portale SUDOCO


costituiscono per gli operatori economici un'interfaccia unica per una serie di operazioni:

- attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli;
- tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
- verifica sulla conclusione dei procedimenti e dei controlli;
- consultazione dello stato di attivazione dell'interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

Presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli viene istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello, destinato al coordinamento strategico dello sviluppo e dell'interoperabilità dei sistemi informativi.

**Semplificazione.** Il regolamento prevede inoltre l'introduzione di ulteriori misure di semplificazione amministrativa al fine di agevolare le imprese operanti nelle zone economiche speciali (Zes) e nelle zone logistiche semplificate (ZIs).

**Logistica e infrastrutture.** Le Autorità di sistema portuale e le società di gestione aeroportuale a titolo gratuito, se necessario, possono fornire supporto logistico e infrastrutturale per agevolare il traffico delle merci e l'espletamento dei compiti dello Sportello Unico Dogane e dei Controlli.



TAKING YOU FURTHER

YOUR  
ONE STOP  
SOLUTION  
PROVIDER



## NUOVI OBBLIGHI SULLA LICENZA COMUNITARIA

MIMS. Circolare del 30.12.2021

Con questa circolare, la direzione generale per l'autotrasporto del MIMS, dando seguito a precedenti disposizioni in materia, ha fornito indicazioni sulla licenza comunitaria di cui devono essere titolari le imprese iscritte al REN che dispongano di veicoli di massa massima a carico ammissibile - compresa quella dei rimorchi - superiore a 2,5 e fino a 3,5 ton. La nota precisa, infatti, che dal 22 maggio prossimo, le imprese che intendano eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio UE debbano essere titolari di licenza comunitaria e avere a bordo del veicolo la copia conforme del documento. Tale obbligo riguarda anche le imprese che dispongano di tali veicoli e siano già munite di licenza comunitaria in quanto dotate anche di veicoli di massa superiore a 3,5 ton.

La circolare esamina diverse casistiche. Vediamole in dettaglio.

- Se la data d'inizio di validità della licenza UE decorre dal 2 gennaio 2022, le licenze UE rilasciate per rinnovo devono riportare come data di inizio validità, il giorno successivo alla data di scadenza della precedente.

- Se la licenza è rilasciata antecedentemente alla scadenza, assicurandone così la continuità, la data di rilascio e quella di inizio di validità della licenza possono essere diverse;
- Se il rilascio avviene successivamente alla scadenza della precedente, la data di inizio di validità corrisponde alla data di rilascio.
- Per le imprese con veicoli di massa superiore a 3,5 ton, non sono state introdotte novità sul rilascio della licenza UE, che avviene

sulla base del modello allegato 1, mentre il modulo di domanda per la richiesta agli UMC delle copie certificate conformi fa riferimento all'allegato 2.

- Per le imprese con veicoli di massa superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton, le domande, presentabili dal 2 gennaio 2022, hanno come data di inizio di validità il 21 maggio 2022; il rilascio delle copie conformi di licenza segue tempi e modalità previste per le altre tipologie di veicolo.
- Rilascio licenza UE dal 21 maggio prossimo: da tale data le procedure vengono unificate, a prescindere dal tipo di veicoli a disposizione delle imprese.
- Presentazione domande: si prevede che le domande di licenza UE debbano essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica (PEC) all'indirizzo: [dg.ts-div4@pec.mit.gov.it](mailto:dg.ts-div4@pec.mit.gov.it).

I soggetti che svolgono attività di consulenza e le associazioni di categoria dell'autotrasporto che devono presentare più domande contemporaneamente, sono tenute a inviare una PEC per ciascuna impresa contenente in unico file (nominato con la denominazione dell'impresa) tutta la documentazione necessaria. Nel frontespizio della PEC va indicata la denominazione dell'impresa richiedente, con numero di Albo e REN. Nel caso di presentazione di domanda di copie certificate conformi di licenza UE, non serve più che l'impresa esibisca l'originale di licenza UE, essendo il sistema informatizzato e quindi il personale UMC può effettuare i necessari riscontri direttamente sul sistema.



## ALBO GESTORI AMBIENTALI: PROROGA ISCRIZIONI

Albo Circolare n. 16 del 30.12.2021

L'Albo Gestori Ambientali ha reso noto, che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31.3.2022, conservano la loro validità fino al 29.6.2022, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel suddetto periodo. La proroga è giustificata dal disposto del DL n. 221 del 24.12.2021 che ha fatto slittare il termine dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022. Di conseguenza, è stato disposto che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza». In ogni caso, l'esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa

deve rispettare alcune necessarie condizioni:

- possesso di tutti i requisiti previsti, in ipotesi di accertata inosservanza può scattare l'apertura di procedimenti disciplinari e di relative sanzioni;
- per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), va prestata apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già pendente, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione a quella del 29 giugno 2022;
- comunicazione delle variazioni dell'iscrizione.

Le imprese possono verificare la scadenza della propria iscrizione all'interno dell'area riservata sul sito web dell'Albo nazionale gestori.



### CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t,  
prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4440	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,2830	0,1250	1,6870	1,0290	0,2050	2,9210
60.000	0,4330	0,4440	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,1890	0,1250	1,3530	0,6860	0,1370	2,1760
80.000	0,3250	0,4440	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1420	0,1250	1,1870	0,5140	0,1030	1,8040
100.000	0,2600	0,4440	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1130	0,1250	1,0850	0,4110	0,0820	1,5780



### CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t,  
prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,4150	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3600	0,1340	1,9560	1,1830	0,2050	3,3440
60.000	0,5330	0,4150	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2400	0,1340	1,5250	0,7890	0,1370	2,4510
80.000	0,4000	0,4150	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1800	0,1340	1,3100	0,5920	0,1030	2,0050
100.000	0,3200	0,4150	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1440	0,1340	1,1820	0,4730	0,0820	1,7370

## COSTI DI GESTIONE DICEMBRE 2021

Il mese oggetto di analisi ha presentato un andamento sostanzialmente stabile del prezzo del gasolio, rispetto al periodo precedente, dopo i forti aumenti degli ultimi periodi e il lieve raffreddamento registrato a novembre. La tenue riduzione dei valori "rete", annotata al termine dell'autunno, non è sufficiente per sperare in un consolidamento ribassista a causa delle complesse situazioni politico economiche presenti nello scenario internazionale. A consuntivo, l'anno 2021 ha presentato una forte dinamica rialzista delle spese, con particolare riguardo proprio a quelle dei carburanti tradizionali e alternativi, con andamenti che stanno determinando forti apprensioni sui futuri e generali livelli dei costi dell'impresa di autotrasporto.